



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Clotilde FIERRO	PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia CASARINO	CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. 583/2018 R.G.L. promossa da:

ASSOCIAZIONE LAVORATORI PINEROLES, [redacted]
[redacted] con sede in Pinerolo (TO), [redacted] in
persona del presidente [redacted], elettivamente
domiciliata in Torino, Via Gropello n. 28, presso lo studio degli
Avv.ti Maria Spanò e Simone Bisacca, che la rappresentano e
difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

S.F.K. INDUSTRIE S.p.A., [redacted], in persona
del Procuratore [redacted], per atto pubblico
31.1.1997 a rogito notaio [redacted] con



sede legale in Torino, Direzione Amministrativa in Airasca, elettivamente domiciliata in Torino, [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. Valeriano Ferrari, che la rappresenta e difende per procura in atti

APPELLATA

Oggetto: altre ipotesi.

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 2.8.2018.

Per l'appellata:

come da memoria difensiva depositata in data 9.10.2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2.5.2016 diretto al Tribunale di Torino l'ASSOCIAZIONE LAVORATORI PINEROLESI (ALP) ha chiamato in giudizio SKF INDUSTRIE S.P.A. chiedendo di dichiarare antisindacale il comportamento della convenuta, consistito nel disconoscimento della r.s.a. costituita nell'unità produttiva di Villar Perosa ex art. 19 legge 300/1970 dal sindacato e dai suoi dirigenti, con conseguente adozione dei più opportuni provvedimenti al fine di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale, ossia: ordinare alla società di riconoscere la r.s.a.; inibire eventuali successive condotte dello stesso o analogo tenore; ordinare l'affissione della sentenza nella bacheca aziendale.

Costituendosi in giudizio, la parte convenuta ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.



Istruita la causa con l'escussione di testimoni, con sentenza n. 216/2018 del 5.2.2018, pubblicata il 7.2.2018, il Tribunale ha respinto le domande attoree, compensando integralmente le spese di giudizio.

L'ALP propone appello, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 1 lett. b) legge 300/1970 per contrarietà all'esito del referendum del 1995 e al disposto della sentenza della Corte Cost. 231/2013 nonché per violazione degli artt. 2, 3 e 39 Cost..

Resiste SFK INDUSTRIE S.P.A., chiedendo il rigetto dell'appello, e, a sua volta, prospettando una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost..

All'udienza di discussione del 23.10.2018 la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha respinto il ricorso svolgendo le seguenti osservazioni:

- il sindacato ricorrente, aderente alla CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE è o.s. partecipante alle trattative e firmatario di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva;
- il criterio della partecipazione alle trattative dei contratti collettivi applicati nell'azienda, risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 231/2013, è meramente presuntivo dell'effettiva rappresentatività della o.s., e la scelta di ulteriori criteri, indici di



effettiva rappresentatività, rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario;

-in considerazione di ciò non può essere sollevata una questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 19 Stat. Lav.;

-neppure è consentito al giudice di individuare altri indici di rappresentatività (basati sul numero di iscrizioni e sui risultati delle consultazioni elettorali in azienda), trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore;

-il diritto di costituire r.s.a. non può neppure evincersi da normative sovra-nazionali (CEDU, Carta di Nizza, normativa comunitaria);

-la ALP non può essere considerata o.s. firmataria di contratti collettivi applicati in azienda né o.s. partecipante alle trattative contrattuali, essendo stati detti accordi conclusi dalle r.s.u. costituite sulla base dell'Accordo Interconfederale del 1993, delle quali faceva parte un componente eletto nelle liste presentante dalla ALP;

-è irrilevante il precedente, favorevole a ALP, pronunciato dal Tribunale di Torino in causa analoga, con la sentenza n. 1648/2015 nei confronti di TEKFOR s.p.a., cessionaria di ramo d'azienda di SKF INDUSTRIE s.p.a..

L'appellante critica la sentenza deducendo che, all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, SKF INDUSTRIE s.p.a. non aveva contestato che ALP, a livello nazionale, avesse partecipato alle trattative e sottoscritto alcuni accordi nazionali, e che essa, nello stabilimento di Villar Perosa, avesse partecipato a



tutte le elezioni delle r.s.u. e alle trattative aziendali, anche di accordi normativi, non sottoscrivendo soltanto il 10% degli accordi, circostanze che, comunque, erano state confermate dai testi escussi nel giudizio di primo grado. Deduce inoltre che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, la costituzione della r.s.a. ex art. 19 St. Lav. sia consentita non soltanto nel caso di sottoscrizione di contratti collettivi da parte di una o.s. in quanto tale, ma anche alle oo.ss. componenti di r.s.u. che abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali ancora applicati nell'unità produttiva.

L'appello è fondato.

In primo luogo, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'ALP allegava che erano stati sottoscritti tra SKF Industrie s.p.a. e la r.s.u. (tra cui vi erano alcuni sindacalisti ALP) alcuni contratti collettivi aziendali, e di avere altresì partecipato a trattative con l'azienda: v. capo 5, sulla partecipazione, da parte delle r.s.u. di ALP, a tutte le riunioni e discussioni sul contratto collettivo integrativo aziendale 19.9.2000 e alle sue modifiche in data 13.12.200; capo 9, relativamente al contratto collettivo integrativo aziendale del 7.4.2005 sul Nuovo Inquadramento Operai (N.I.O.); capo 10, sull'accordo sindacale ex art. 4 legge 300/70 relativo ai controlli sui lavoratori a tutela del patrimonio aziendale, accordo poi aggiornato nel 2003 e nel 2006; capo 11, sulla partecipazione alle trattative e sulla sottoscrizione di vari accordi aziendali su



orari e turnazioni, festività, PAR, mensa, formazione, premio produttività.

La convenuta, pur osservando che buona parte dei documenti indicati dalla controparte non risultava prodotta (più precisamente, a fronte di un indice secondo il quale vi erano produzioni numerate da 1 a 29, risultavano depositati telematicamente soltanto i documenti da 1 a 9), non contestava dette circostanze di fatto (v. pagg. 7-8 ricorso), limitandosi soltanto a negare che ALP avesse stipulato o firmato per adesione un contratto collettivo nazionale di categoria.

L'allegazione attorea relativa ai contratti sottoscritti, ma non prodotti, era, come sopra si è visto (v. capi 5, 9, 10 e 11 citati), molto specifica, corredata di data di ciascuno essi e del loro contenuto. A fronte di questa precisa allegazione SKF Industrie s.p.a. non ha contestato in alcun modo la circostanza storica, e quindi che le r.s.u, tra cui per ALP gli r.s.u. indicati dalla parte ricorrente nominativamente nei capitoli sopra richiamati, avessero sottoscritto detti contratti aziendali.

Del resto, i contratti in questione, come osservato dall'appellante, nel caso di specie non rilevano quali fonti di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, bensì come mera circostanza storica, sicché non operano i limiti legali, ex artt. 2721 e 2725 c.c., della prova del contratto (v., tra le altre, Cass. 19.2.2015 n. 3336). Pertanto, per un verso, la mera allegazione della sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali, non contestata da SKF Industrie s.p.a., integrava già, ai sensi degli artt. 115 comma



1 e 416 comma 3 c.p.c., la prova delle circostanze storiche allegate da ALP; e, per altro verso, la prova testimoniale – peraltro meramente confermativa delle circostanze allegatte, di per sé incontestate – è stata correttamente ammessa dal Tribunale, non essendo la decadenza dalla prova documentale, per le ragioni di cui sopra, preclusiva di quella testimoniale tempestivamente dedotta.

Invero, dalle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado e da quanto riferito dalle parti in sede di interrogatorio libero è emerso che ALP ha partecipato, a livello nazionale, ad alcune trattative e che ha sottoscritto l'accordo aziendale sui premi (v. interrogatorio libero ██████████ procuratrice di SFK Industrie spa) e l'accordo nazionale sul Nuovo Inquadramento Operai-N.I.O. (v. testi ██████████), e che, al livello dello stabilimento dell'appellante di Villar Perosa, dal 2001 al 2014 ha partecipato a tutte le trattative aziendali, relative anche ad accordi normativi (quali accordi sugli orari, accordi sui premi, accordi ex art. 4 legge 300/70) (v. interrogatorio libero ██████████ e v. testi ██████████), e che la percentuale degli accordi non sottoscritti è pari al 10% (v. testi ██████████).

Secondo il Tribunale, pur essendo pacifica la partecipazione di ALP a trattative e la sottoscrizione, da parte sua, di detti accordi aziendali, non sarebbe comunque consentita la costituzione di una r.s.a. poiché i contratti sono stati sottoscritti da r.s.u. (costituite sulla base dell'Accordo Interconfederale del 1993, e di cui faceva parte un componente eletto nelle liste presentate da



ALP), e non da r.s.a., e non sarebbe ravvisabile, in capo all'r.s.u., la rappresentatività della singola organizzazione sindacale.

Secondo il Giudice di prime cure, pur funzionando la r.s.u. come r.s.a. dei sindacati unitari, tuttavia, l'eletto nella r.s.u. non si presenterebbe inscindibilmente collegato, attraverso la lista di appartenenza (che può anche non essere dei sindacati unitari), a quella specifica organizzazione sindacale, essendo previsto un sistema elettorale essenzialmente basato sul voto dei lavoratori; ogni singolo componente infatti esercita le sue funzioni senza vincoli di mandato rispetto l'associazione che ha predisposto la lista nella quale è stato eletto, sicché non potrebbe ritenersi, lui solo in rapporto alla o.s. di cui fa parte, alla stregua di r.s.a. di quella stessa organizzazione.

Per queste ragioni difetterebbe il requisito della rappresentatività ex art. 19 lett. b) legge 300/1970, come risultante dopo il referendum del 1995 e la sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale.

La conclusione del Giudice di prime cure, a parere della Corte, non è condivisibile.

E' vero che, come osservato dal Tribunale, le oo.ss. che hanno partecipato alle elezioni delle r.s.u. sono soggetti diversi dalle r.s.u..

Tuttavia, come incontroso tra le parti, secondo l'Accordo Interconfederale del 1993, l'r.s.u. ha rinunciato a nominare r.s.a. e a stipulare contratti aziendali.



Ciò ha comportato che, dopo il 1993, laddove siano state costituite r.s.u., i contratti aziendali siano stati necessariamente sottoscritti da r.s.u. e non (anche) da r.s.a..

Pertanto, la mancata sottoscrizione di contratti aziendali da parte delle oo.ss. è insita nel meccanismo previsto dall'Accordo Interconfederale del 1993, che ha comportato che le oo.ss. hanno rinunciato ad esercitare alcuni poteri, in favore delle r.s.u., organismo, quest'ultimo, parzialmente elettivo.

L'impossibilità di imputare, secondo i principi civilistici della rappresentanza, alle oo.ss. la sottoscrizione dei contratti avvenuta ad opera delle r.s.u. di cui fanno parte componenti eletti nelle liste di determinate oo.ss., e, per questa ragione, escludere la rappresentatività ex art. 19 St. lav. ai fini della costituzione della r.s.a., comporterebbe, a parere della Corte, seri dubbi di legittimità costituzionale, come prospettati dalla difesa dell'appellante.

In particolare, nel contesto storico successivo all'Accordo Interconfederale del 1993 sarebbe priva di rilevanza, sotto il profilo della verifica del requisito della rappresentatività come risultante dal referendum del 1995 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013, la sottoscrizione di contratti aziendali da parte di un rappresentante sindacale in qualità di componente della r.s.u., pur potendo, in detto contesto storico, i contratti aziendali essere sottoscritti soltanto da r.s.u. e non da r.s.a..



In realtà, il contrasto con i precetti costituzionali è superabile laddove si consideri che nella fattispecie non si tratta di rappresentanza in senso stretto ex art. 1387 e ss. c.c., non foss'altro perché la r.s.u. è un organismo parzialmente elettivo e, come scritto, al conferimento del potere negoziale si accompagna la rinuncia di sottoscrivere, a propria volta, contratti collettivi.

Si deve quindi tenere conto delle peculiari dinamiche tra le organizzazioni sindacali e gli organismi che possono essere costituiti presso le aziende, ciò che conduce a ritenere che i contratti sottoscritti da una r.s.u. siano imputabili alle oo.ss. che hanno componenti eletti nelle proprie file.

Né la rappresentatività può ritenersi venuta meno per il solo fatto che l'ALP, non avendo accettato integralmente il Testo Unico sulla rappresentanza sindacale 10.1.2014 (v. doc. 2 fasc. primo grado appellata), sia stata esclusa dalla Commissione elettorale a partecipare alle elezioni delle r.s.u., avendo comunque i suoi rappresentanti sindacali sottoscritto contratti aziendali e condotto trattative pochi anni prima, ciò che certamente rileva ai fini della perdurante rappresentatività.

Pertanto, la condotta dell'appellata, di disconoscimento della r.s.a. di ALP, costituisce condotta antisindacale.

Dal diritto dell'appellante di costituire una propria r.s.a. consegue che ad essa vadano riconosciuti i diritti ed i poteri previsti dallo Statuto dei Lavoratori in capo alle r.s.a..

Tra i provvedimenti richiesti nelle conclusioni dell'appellante, quello relativo all'affissione della sentenza nella bacheca



dell'unità produttiva di Villar Perosa è utile, ai sensi dell'art. 28 legge 300/1970, a rimuovere gli effetti del comportamento antisindacale dell'appellata, consistito, appunto, nel disconoscimento, sino ad oggi, della r.s.a. dell'appellante. Si reputa al fine congrua ed utile l'affissione per la durata di due mesi.

Al contrario, non è necessaria alla rimozione della condotta antisindacale la pubblicazione della sentenza su giornali quotidiani e/o settimanali, non essendo stato dedotto che la condotta antisindacale dell'azienda abbia avuto risonanza al di fuori dello stabilimento.

La questione di costituzionalità proposta dall'appellata già in primo grado e ribadita nel presente giudizio non è fondata. Non sussiste infatti nessun vuoto normativo a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 213/2013 che richieda l'intervento del legislatore. Come osservato da questa Corte nella sentenza in causa R.G. 827/2015 (Teckfor s.p.a./ALP), in primo luogo, accertata la sussistenza del requisito di cui all'art. 19 legge 300/1970, logicamente non residua alcun margine di valutazione della rappresentatività e, d'altra parte, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza, ha già delineato il requisito previsto dall'art. 19 cit. per la costituzione delle r.s.a. affermando che spetta solo al legislatore l'individuazione del criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza di un contratto collettivo



applicato nell'unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale, come reiteratamente ribadito anche in precedenti sentenze.

D'altra parte, dalla coesistenza della r.s.u. e della r.s.a. presso lo stesso stabilimento non derivano conseguenze in capo all'appellata, nel senso che non si avrà una moltiplicazione delle prerogative delle r.s.a. e delle r.s.u.; v., ancora, sentenza di questa Corte cit., che, con riferimento al "monte ore", esclude che esso possa essere moltiplicato in conseguenza del maggior numero di oo.ss., richiamando l'orientamento di legittimità secondo il quale nella suddivisione del monte ore tra organizzazioni e rappresentanze sindacali trova applicazione il criterio della prevenzione della convocazione.

All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata a rifondere all'appellante le spese dei due gradi di giudizio.

Le spese – di primo e secondo grado – sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell'appello

dichiara l'antisindacalità della condotta di SKF INDUSTRIE SPA concretizzatasi nel disconoscimento della R.S.A A.L.P;

dispone l'affissione della sentenza nella bacheca dell'unità produttiva di Villar Perosa per due mesi



condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per il primo in euro 7.000,00 e per il presente in euro 4.500,00 oltre Iva e CPA
Così deciso all'udienza del 23 ottobre 2018.

IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Silvia CASARINO

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Clotilde FIERRO

